3" SERIE SPECIALE

PRODUZIONE EDITORIALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 50





UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA-

Roman Sabato, 16 tlicembre 1989

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1989, n. 5.

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1989, n. 6.

Modifica della legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2 concernente «Finanziamento delle spese di funzionamento delle associazioni dei comuni e delle comunità montane» Pag. 4

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1989, n. 3.

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1989 Pag. 5

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1989 n. 18.

Norme per il sostegno alla conservazione e protezione del «Lupo Italiano» Pag. 5

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1989, n. 19.

Legge regionale 25 agosto 1987, n. 41 - Modifica dell'art. 4. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1989, n. 20.

Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA RE-GIONALE 29 marzo 1989. n. 3120.

Regolamento di applicazione della legge regionale 23 marzo 1984, n. 19, per l'attuazione della legge 29 ottobre 1987, n. 445, concernente il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308. Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA RE-GIONALE 29 marzo 1989, n. 3121.

omion rig

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1989, n. 5.

Norme di attuazione della legge 1º marzo 1986, n. 64: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 45 del 2 maggio 1989)

TITOLO I

OBJETTIVE E SOGGETTE BENEFICIARE DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO

Art. L.

Finalità

- 1. La Regione Marche in attuazione della legge 1º marzo1986, n.64 concernente «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno» esercita le funzioni amministrative statali delegate del quattordicesimo comma dell'art. 9 della legge, e riferite alle iniziative promosse dalle imprese artigiane che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a due miliardi di lire, secondo le norme di cui alla presente legge.
- 2. La Regione Marche concede le agevolazioni previste in attuazione del programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno, con articolazioni ed agiornamenti annuali di cui la legge 1º dicembre 1983, n. 651, ed in coerenza con i progetti di sviluppo da essa adottati.

Art. 2.

Imprese ammessse alle agevolazioni

1. Sono ammese alle agevolazioni di cui alla presente legge le imprese artigiane che realizzino investimenti nei territori ricadenti nell'area fi intervento straordinario per il Mezzogiorno e che operino in uno dei settori produttivi individuati dal CIPI il 16 luglio 1986 ai sensi dell'art. 9 della legge 1º marzo 1986, n. 64.

Art. 3.

Iniziative ammesse alle agevolazioni

- 1. Le funzioni amministrative, di cui all'art. 1, sono connesse alla concessione del credito agevolato e dei contributi in conto capitale di cui agli articoli 63 e 69 del T.U. delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, per le domande presentate, dopo l'entrata in vigore della legge 1º marzo 1986, n. 64 dalle imprese artigiane che realizzino o raggiungano investimenti fissi a due miliardi di lire.
- 2. Sono ammesse alle agevolazioni di cui alla presente legge le iniziative dirette alla costruzione di nuovi laboratori ovvero all'ampliamento, riattivazione, ammodernamento, ristrutturazione o riconversione di laboratori esistenti,
- 3. Le iniziative di cui ai precedenti commi possono essere realizzate anche attraverso operazioni di leasing (locazioni finanziarie) ai sensi del tredicesimo comma dell'art. 9 della legge 1º marzo 1986, n. 64, nel rispetto degli ulteriori limiti fissati dal CIPI.

Art. 4.

Spese ammissibili

- 1. Ai sensi dell'art. 77 del T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, le spese ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente legge comprendono le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari, le attrezzature, comprese quelle per la conservazione ed il trasporto dei prodotti.
- 2. Sono alfresi ammesse alle agevolazioni le spese, di cui al sesto comma dell'art. 9 della legge 1º marzo 1986, n. 64 relative all'acquisto di brevetti e licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e di processi produttivi, nonche quelle destinate all'impianto di uffici ed alla creazione di una rete distributiva, anche se comuni a più imprese e anche se realizzate all'estero, purche riferite alla commercializzazione di beni prodotti nel Mezzogiorno.
- 3. L'imitatamente alla concessione del credito agevolato tra le spese ammissibili sono altresi comprese quelle realtive all'acquisto del terreno, delle scorte di materie prime e semilavorati nel limite massimo del 40% degli investimenti fissi, adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.
- 4. Ai fiui della concessione delle agevolazioni, di cui alla presente legge, sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni medesime, nonchè le spese inerenti gli interessi intercalari, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 30 gennaio 1979, n. 23 convertito nella legge 29 marzo 1973, n. 91

Art. 5.

Domanda

- 1. La domanda per l'ammissione ai benefici di cui alla presente legge viene compilata su appositi moduli, in tre esemplari, di cui due vengono inoltrati agli istituti di credito o società di leasing abilitati, ed uno viene inoltrato direttamente all'assessorato regionale competente per l'artigianato.
- 2. Ai fini dell'ammissibità alle agevolazioni delle spese sostenute nei due anni precedenti la presentazione della domanda, si fa riferimento alla data di inottro più favorevole per l'impresa richiedente.
- 3. La giunta regionale, con propria deliberazione, adotta gli schemi dei moduli da utilizzare per la presentazione delle domande ed indica la documentazione che deve essere prodotta per l'ammissione alle agevolazioni.

Art. 6.

Convenzione con gli istituti di credito o le società di leasing

1. Per l'istruttoria delle agevolazioni di cui alla presente legge, la Regione si avvale degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, sulla base di apposite convenzioni, il cui schema è approvato con deliberazione della giunta regionale.

2. Per le iniziative realizzate attraverso operazioni di leasing la Regione si avvale delle società abilitate ad operare nel Mezzogiorno ai sensi dell'art. 83 del T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, così come modificato dal tredicesimo comma dell'art. 9 della legge 1º marzo 1986, n. 64 sulla base di analoghe convenzioni.

Art. 7.

Servizio competente

I. L'attività istruttoria ed i susseguenti adempimenti relativi all'esercizio delle funzioni di gui alla presente legge sono quenti con le i mpdalità i religione peri successivi atticoli nel rispetto della vigente normativa statale, nell'ambito del servizio artigianato.

TITOLO II

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE E O IN CONTO INTERESSI

Art. 8.

Istruttoria

- 1. Le domande di ammissione ai contributi in conto capitale e o in conto interessi sono ammesse alla istruttoria soltanto quando sia stata prodotta la documentazione prevista nella deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 20
- 2. L'istituto procede all'istruttoria della pratica al fine di valutare la validità dell'iniziativa dal punto di vista tecnico, finanziario ed economico, con particolare riguardo alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa promotrice ed alla congruità dei mezzi all'uopo destinati, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.M. 28 giugno 1979.
- 3. L'istituto, acquisiti gli elementi di valutazione per la spesa ed espletati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente approva il programma di spesa ammissibile e delibera, ove richiesto, la concessione del finanziamento dandone poi tempestiva comunicazione al servizio artigianato al quale trasmette la documentazione prevista nella deliberazione della giunta regionale di cui al comma 1.

Art. 9.

Concessione dei contributi

- 1. La giunta regionale, sulla base dell'istruttoria di cui all'art. 8, riscontra la sussistenza e regolarità formale della documentazione prescritta, nonchè la rispondenza dell'iniziativa alle norme ed alle direttive di attuazione della legge 1º marzo 1986, n. 64, delibera la concessione del contributo in conto capitale e/o in conto interessi con provvedimento unico, previa relazione informativa alla competente commissione consiliare.
- 2. Il provvedimento di concessione deve tra l'altro stabilire a carico dell'imprenditore i seguenti obblighi:
- a) comunicare l'avvenuta domanda o concessione di altre agevolazioni finanziarie per la stessa iniziativa;
- b) non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita autorizzazione da parte della giunta regionale, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto, i macchinari, gli impianti e le attrezzature ammesse alle agevolazioni, e non destinare le opere edilizie oggetto delle agevolazioni medesime ad usi diversi da quelli previsti per un periodo di almeno 10 anni dalla data anzidetta, pena revoca proporzionale delle agevolazioni concesse:
- b1) per i beni immobili il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari;
- b2) per i beni mobili l'obbligo del mantenimento della destinazione con atto soggetto a registrazione.

Le spese di registrazione di cui al presente punto h! sono a carico dei beneficiari;

c) osservare nei confronti di lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e sui contratti collettivi di cui all'art. 35 del T.U approvato con D.P.R..6 marzo 1978, n. 218.

3. Il provvedimento di concessione dovrà espressamente prevedere la possibilità di revoca, da parte della stessa giunta regionale, delle agevolazioni che risultassero non dovute in base alla vigente normativa o nel caso che non fossero osservate tutte le condizioni contenute nel provvedimento di concessione medesimo e, contestualmente, potrà disporne le erogazioni di cui al comma 1 dell'art. 10.

Art. 10.

Erogazione in acconto del contributo in conto capitale

- 1. Per le richieste di anticipazioni del contributo in conto capitale, avanzamenti sensi del dodicesino comma dell'art. 9 della legge 1º marzo 1986 n. 64, l'crogazione viene dispostarean decreto del prisidente della giunta regionale previa acquisizione della documentazione prevista dal D.L. 30 giugno 1982, n. 389 convertito nella legge 12 agosto 1982, n. 546
- 2. Per le liquidazioni a stati di avanzamento, in misura massima di due, gli istituti, non appena accertato che sussistono le condizioni per l'erogazione ed acquisita la documentazione prevista nella deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 20, ne danno comunicazione al servizio artigianato della Regione. L'erogazione è disposta con decreto del presidente della giunta regionale direttamente alle ditte beneficiarie.
- 3. La Regione eroga a stati di avanzamento non più del 70% del contributo in conto capitale concesso.
- 4. Le erogazioni di cui al comma I possono essere disposte contestualmente alla concessione delle aggivolazioni, nell'atto deliberativo assunto ai sensi del comma I dell'art. 9, qualora ne ricorrano le condizioni previste dall'art. I della citata legge 12 agosto 1982, n. 546.

Art. 11,

Documentazione finale di spesa

- 1. Gli istituti istruttori, una volta acquisita la documentazione finale di spesa provvedono a trasmettere copia al servizio artigianato della Regione insieme ad una relazione finale che concluda con un giudizio di congruità della spesa unitamente alla documentazione integrativa necessaria per la concessione definitiva delle agevolazioni, come previsto nella deliberazione della giunta regionale di cui all art. 20 della presente legge.
- 2. Qualora nel corso della relazione del progetto siano intervenute variazioni di programma o variazioni di spesa non superiore del 20% di quelle inizialmente previste. l'istituto ne dà comunicazione alla Regione con una relazione che consenta di accertare se esse configurino meno una modifica sostanziale del progetto medesimo.
- 3. Se le variazioni configurano una modifica sostanziale del progetto o se comunque sono superiori al 20% le agevolazioni concesse vengono sospese salvo l'emanazione di un nuovo provvedimento di concessione su specifica richiesta della ditta interessata. Nel caso in cui le variazioni non configurino una modifica sostanziale del progetto, le agevolazioni concesse conservano le loro validità, e la giunta regionale, se richiesta, può disporre, in via prioritaria e con procedura di urgenza, la concessione di agevolazioni integrative commisurate alle nuove previsioni di spesa.

Art. 12.

Erogazione dei contributi in conto capitale sulla documentazione finale di spesa

- 1. Su richiesta dell'impresa e sulla base della documentazione finale di spesa di cui all'art. 11 il presidente della giunta può disporre, con proprio decreto. l'erogazione di un'ulteriore quota del contributo in conto capitale: fino al 90% delle spese rendicontate e comunque non superiore al contributo concesso.
- 2. Detta erogazione è subordinata alla presentazione da parte delle imprese della documentazione prevista nella deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 20.

Art. 13. Accertamenti

1. Ricevuta la documentazione finale di spesa di cui all'art. 11, il servizio artigianato dispone per l'accertamento sui beni o sulle opere oggetto delle agevolazioni e della conformità a quanto previsto nella deliberazione di concessione, oltre che della funzionalità dell'impianto.

- 2. L'accertamento viene effettuato di norma dai funzionari del servizio regionale competente per l'artigianato.
 - 3. Dell'effettuato accertamento viene redatto apposito verbale.
- 4. La giunta regionale, nei casi in cui i funzionari del servizio artigianato, non possano adempiere agli obblighi di cui sopra, può disporre che gli accertamenti di cui al comma 2, vengano effettuati dai tecnici esterni regolarmente iscritti agli ordini professionali di categoria. Detti tecnici esterni sono retribuiti secondo le tabelle adottate dall'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ed i relativi oneri sono fatti sulle somme messe a disposizione dalla stessa agenzia, ai sensi del D.M. 28 giugno 1979.

Afficial Tomoroum in Same.

- 1. Sulla base della documentazione e dell'accertamento, di cui agli articoli 11 e 13, valutata la congruità delle spese esposte, la giunta regionale, nei limiti degli importi dei provvedimenti di concessione deliberativi, ivi compresi quelli di concessione integrativa di cui all'art. 11, determina l'ammontare definitivo dei contributi di legge e dispone per l'erogazione a saldo del contributo in conto capitale concesso.
- 2. Qualora la spesa documentata e ritenuta ammissibile superi quella prevista nei provvedimenti di concessione, di cui agli art. 9 e 11, la giunta regionale può deliberare la concessione di un contributo integrativo, del quale viene disposta contestualmente l'erogazione.
- Per l'erogazione dei contributi in conto il presidente della giunta regionale dispone, con proprio decreto, la liquidazione dei contributi medesimi in scadenza ad ogni semestre solare su richieste degli istituti di credito interessati.

TITOLO III

LOCAZIONI FINANZIARII

Art. 15.

Istrationa

- 1. Le domade di ammissione ai contributi in conto canoni sono ammessi all'istruttoria soltanto quando sia stata prodotta la documentazione prevista nella deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 20.
- 2. La società di leasing procede all'istruttoria dell'iniziativa volta a valutare la validità tecnica, finanziaria ed economica dell'iniziativa stessa, con particolare riguardo alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa promotrice ed alla congruità dei mezzi all'uopo destinati.
- 3. La societa, acquisiti gli elementi di valutazione per la spesa ed espletati gli adempimenti previsti della normativa vigente, ne da comunicazione al servizio artigianato, al quale trasmette la documentazione di cui al comma 1.

Art. 16.

Concessione delle agevolazioni

- 1. La giunta regionale, sulla base della documentazione di cui all'art. 15, riscontrata la rispondenza dell'iniziativa alle norme ed alle direttive di attuazione della legge 1º marzo 1986, n. 64, delibera la concessione delle agevolazioni richieste, previa relazione informativa alla competente commissione consiliare.
- 2. Il provvedimento di concessione stabilisce a carico del titolare dell'impresa artigiana beneficiari agli obblighi di cui all'art. 9.

Art. 17.

Documentazione finale

1. Ai fini dell'erogazione del contributo concesso, la società di leasing una volta stipulato e registrato il contratto di locazione finanziaria, ne invia al servizio artigianato della Regione unitamente alla documentazione integrativa prevista nella deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 20.

Art. 18

Erogazione del contributo in conto canoni per leasing di macchinari

- 1. La giunta regionale, sulla base della documentazione di cui all'art. 17 delibera l'erogazione alla società di leasing dell'intero importo del contributo in conto canoni concesso.
- 2. Nell'ipotesi in cui la società di leasing invii contemporaneamente tutta la documentazione necessaria per la concessione e la liquidazione del contributo in conto canoni, la giunta regionale disporrà l'erogazione contestualmente alla concessione delle agevolazioni.
- 3. Qualora la documentazione per l'enogazione del contributo sia inviata dopo il provvedimento di concessione, la giunta regionale potrà disporre in sede di provvedimento di erogazione un aggiornamento della somma concessa con il provvedimento di concessione.

Art. 19.

Trasferimento del contributo al locatario

1. Per il trasferimento dei contributi concessi in conto canoni alle imprese artigiane ammesse ai benefici di legge si applicano i criteri e le modalità fissate dal CIPI ai sensi dell'art. 83 del T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 20.

Modulistica e documentazione

1. Entro trenta giorni dell'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale approva con propria deliberazione gli schemi delle domande con le relative documentazioni indicando gli atti da produrre per la definizione delle domande stesse.

Art. 21.

Norme di rinvio

- Per quanto non previsto nella presente legge valgono le norme dello Stato vigenti nella materia.
- 2. Le disposizioni di cui al D.L. 11 luglio 1988, n. 258 «Modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in attuazione della decisione della Commissione CE.E. 88/318 del 2 marzo 1988, convertito con legge 5 agosto 1988, n. 337», sono applicabili con i criteri e le procedure fissati con la legge 1º marzo 1986, n. 64.

Art. 22

Norma finanziaria

- 1. Alla iscrizione dei fondi necessari per l'attuazione della presente legge nel bilancio della Regione Marche, si provvederà ai sensi dell'art. 65 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.
- La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla come legge della Regione Marche.

Ancona, addi 20 aprile 1989

MASSI

89R0507

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1989. n. 6.

Modifica della legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2 concernente «Finanziamento delle spese di funzionamento delle associazioni dei comuni e delle comunità montane».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 45 del 2 maggio 1989)

ZOSPRZ ZTE

Art 1

1. Dopo Fart. 3 della L.R. 23 gennaio 1982, n. 2 è aggiunto il seguente art. 3-bis:

«Alle associazioni dei comuni è inoltre concesso un contributo sulle spese generali di amministrazione, il cui importo è stabilito annualmente con la legge di approvazione del bilancio della Regione, da ripartire in misura uguale tra le associazioni dei comuni.

L'importo del contributo di cui al comma precedente è stabilito, per l'anno 1989, in lire 250 milioni.

Le assemblee delle associazioni dei comuni, ai fini dell'espletamento delle funzioni in materia sanitaria, si avvalgono del personale, delle strutture e degli uffici messi a disposizione dalle rispettive unità sanitarie locali, fermo restando quanto previsto dall'art. 21 della L.R. 12 marzo 1980, n. 10.

Sono pure a carico delle rispettive unità sanitarie locali le spese di funzionamento delle assemblee delle associazioni dei comuni per l'assolvimento dei compiti in materia sanitaria»

Art. 2.

- 1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1989 la spesa di lire 250 milioni: per gli anni successivi la misura del contributo sarà stabilita annualmente con la legge di approvazione del relativo bilancio ai sensi dell'art. 25 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.
- 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1º si provvede nel modo che segue:
- a) per l'onere di lire 250 milioni, relativo all'anno 1989, mediante utilizzazione delle disponibilità ascritte al capitolo 5100101 del bilancio pluriennale 1988, 1990, elenco n. 1, partita 5-bis, adottato con l'art. 108 della L.R. 4 giugno 1988, n. 17.
- b) agli oneri relativi agli anni successivi, mediante impiego di una quota parte dell'assegnazione dei fondi spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per le finalità di cui al comma 1, sono iscritte:
- a) per l'anno 1989, a carico del capitolo 2241102 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con la denominazione «Contributi alle associazioni dei comuni sulle spese generali di funzionamento» e con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 250 milioni;
 - b) per gli anni sucessivi a carico dei capitoli corrispondenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E fato obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, addi 24 aprile 1989

MASSI

89R0508

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1989, n. 3.

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1989.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 20 del 24 aprile 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMETGA

la seguente legge:

Art 1

La Giunta Regionale è autorizzzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando non sará approvato con legge e, comunque non oltre il 30 aprile 1989 il bilancio per l'anno finanziario 1989, secondo le modalità previste dalla legge regionale 9 gennaio 1989, n. 2.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania con effetto dal 1º aprile 1989,

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, addi 18 aprile 1989

FANTINI

89R0509

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1989, n. 18.

Norme per il sostegno alla conservazione e protezione del «Lupo Italiano».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 15 del 12 aprile 1989)

> IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1. Finalità

- 1. La Regione Piemonte con la presente legge si propone di concorrere, attraverso un contributo annuale, all'attività dell'«Ente per la tutela del Lupo Italiano». il quale opera per attuare la conservazione e al protezione della razza del «Lupo Italiano».
- 2. Il contributo è concesso a titolo di adesione al relativo Ente e di compartecipazione alle spese dello stesso.

Arı 2

Requisiti

1. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al precedente articolo, la Regione considera la permanenza in capo all'«Ente per la tutela del Lupo Italiano» dei seguenti requisiti operativi:

attività svolta senza scopo di lucro; qualificato livello della propria attività di sperimentazione e conservazione del «Lupo Italiano».

Art. 3.

ลเอเลาส สอ*งมันนำเนินที่*ไปที่**กฤษยังอดูลัดโ**ลสาอกะ สิงโ contribute รเล

- 1. Il contributo annuale di cui all'art. I della presente legge è autorizzato per l'anno 1989 nell'ammontare di L. 50 milioni, da iscriversi su apposito capitolo con denominazione «Contributo annuale all'"Ente per la tutela del Lupo Italiano"».
- 2. All'onere di cui al comma precedente si provvede mediante l'inserimento della relativa previsione nei fondi globali di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1989.
- 3. All'onere derivante dall'erogazione del contributo negli anni 1990 e successivi si provvederà con l'approvazione della corrispondente legge di bilancio.
- 4. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, addi 3 aprile 1989

BELTRAMI

89R0484

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1989, n. 19.

Legge regionale 25 agosto 1987, n. 41 - Modifica dell'art. 4.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 15 del 12 aprile 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Procedure per la richiesta di contributo

L'art. 4 della legge regionale 25 agosto 1987, n. 41, è così

Le domande di contributo, unitamente al programma di attività nell'ambito della Regione Piemonte, con la previsione dei relativi impegni finanziari, devono essere presentate da Enti ed Associazioni iscritti all'Albo di cui al precedente art. 3, o congiuntamente alla richiesta di iscrizione entro il 30 giugno dell'anno per cui si chiede il contributo.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) copia del bilancio di previsione, relativo all'anno per il quale viene presentata l'istanza di contributo, regolarmente approvato dagli organi competenti secondo lo Statuto dell'Ente o Associazione, nel quale siano evidenziati gli oneri da sostenere per l'esercizio delle attività nell'àmbito della Regione Piemonte;
- b) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente nell'àmbito della Regione Picmonte;
- c) dichiarazione attestante il numero e l'ubicazione delle sedi sul territorio regionale, il numero dei soci che hanno provveduto al pagamento della quota associativa per l'anno antecedente a quello della presentazione della richiesta di contributo;
- d) copia del bilancio consuntivo, relativo all'anno precedente a quello della presentazione della domanda di contributo da cui risultino anche i contributi ricevuti a qualsiasi titolo dallo Stato, dalla Regione Piemonte, dalle Province, dalle UU.SS.SS.LL., dai Comuni o Comunità Montane.

Tutta la documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o dell'Associazione.

Ai fini dell'assegnazione del contributo, il programma di attività di cui al primo comma del presente articolo dovrà contenere i previsti interventi diretti alla integrazione, promozione e sensibilizzazione umana e sociale dei soggetti di cui alla presente legge, sulla base dei reali bisogni dei medesimi e in accordo con la programmazione regionale, sarà valutato sulla base dei criteri generali approvati dalla Giunta Regionale sentita la competente Commissione consiliare.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, addi 3 aprile 1989

BELTRAMI

89R0485

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1989, n. 20.

Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 15 del 12 aprile 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. La Regione Piemonte, in attuazione dell'art. 5 dello Statuto regionale e dei principi affermati all'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di conoscere e difendere il paesaggio e l'ambiente quali obiettivi primari della propria politica territoriale, esercita la salvaguardia e promuove la valorizzazione dei beni culturali e paesistici nell'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 e di quelle delegate dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

Art. 2.

Strumenti ed azioni di tutela

- 1. La tutela e valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesistici è promossa a livello regionale, provinciale, comunale e si attua attraverso:
- a) la promozione di studi e ricerche tendenti alla ricognizione sistematica dei beni presenti sul territorio;
- b) l'istituzione di Parchi e Riserve naturali e la relativa formazione dei Piani dell'area a norma della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) la formazione dei Piani Territoriali e loro eventuali articolazioni con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali a norma della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) la formazione dei Piani Paesistici, di cui all'art. 9 comma 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, redatti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 nonché ai sensi dell'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 23 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, secondo le precisazioni normative contenute nella presente legge;
- e) la formazione dei Piani di Assestamento Forestale e dei Piani Naturalistici a norma della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 e successive modifiche;
- f) la gestione del regime disciplinato dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, integrata dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
- g) l'adozione di provvedimenti cautelari e definitivi a tutela dell'ambiente e del paesaggio di cui all'art. 9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;
- h) la emanazione da parte della Giunta Regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 8, di criteri ed indirizzi per l'attuazione dei provvedimenti di cui alla presente legge.

Art. 3.

Piani Territoriali

- 1. Gli strumenti di pianificazione territoriale di cui all'art. 3. punto a) della legge regionale 5 dicembre 1977. n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, possono avere validità per la tutela del paesaggio anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431. qualora contengano una specifica ed esauriente considerazione dei valori ambientali del territorio.
- 2. La specifica ambientale dei Piani, ai fini e per gli effetti di cui al comma precedente, è riconosciuta dalla Giunta Regionale in sede di adozione degli strumenti di cui al primo comma ai sensi degli articoli 7 e 8 quinquies della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

Pianificazione paesistica

- 1. La Regione Piemonte escreita la potestà trasferita dallo Stato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 e redige Piani Paesistici laddove siano presenti beni ambientali la cui valorizzazione e tutela esiga uno specifico ed organico intervento di livello regionale e comunque all'interno delle seguenti aree:
- a) nelle località incluse negli elenchi di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, integrati come previsto dall'art. 9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) nelle aree e località comprese nelle categorie di cui all'art. 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 così come integrato e modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
- c) nelle aree individuate dai Piani Territoriali, di cui alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, quali parti di territorio nelle quali la tutela e la valorizzazione dei beni storici, artistici ed ambientali esigano un'approfondita e specifica analisi e disciplina,

Art. 5.

Contenuto dei Piani Paesistici

- 1. Il Piano Paesistico individua, analizza e definisce le caratteristiche strutturali delle località oggetto del Piano, gli elementi naturali e culturali in esse presenti, nonché i rapporti tra gli elementi componenti e gli aspetti formali quali storicamente determinati, al fine della tutela e valorizzazione dei beni naturali e culturali presenti sul territorio, anche
- a) la motivata delimitazione del perimetro del territorio interessato: a formazione di Piani I itoriali
- b) l'analisi delle caratteristiche strutturali delle località oggetto del piano sotto il profilo naturale ed antropico;
- c) le prescrizioni di cautela e di prevenzione dai rischi di danno ambientale, definendo i vincoli che si rendano necessari, stabilendo le destinazioni d'uso incompatibili e la disciplina degli interventi di trasformazione ammissibili;
- d_{x} le indicazioni territoriali e le normative cogenti nei confronti della formazione della strumentazione urbanistica locale e la specificazione delle prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati.
- 2 Per le arec ricadenti nei comuni dotati di Piano Regolatore Generale adottato ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, nella definizione del Piano Paesistico si dovrà tenere conto degli allegati tecnici di piano di cui alla lettera a i, art. 14, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni e delle tavole di piano di cui alle lettere b) e d), art. 14, della legge regionale 5 dicembre 1971, n 56 e successive modifiche ed integrazioni.

Art 6

Elaborati del Piano Paesistico

- 1. Il Piano Paesistico è costituito dai seguenti elaborati:
- a) Relazione, contenente l'illustrazione delle analisi svolte, dei criteri di valutazione assunti e delle scelte normative effettuate in riferimento alla situazione di fatto ed ai contenuti di cui all'art. 5.
- b) Tavole di analisi, in scala idonea a definire gli elementi propri delle località al fine di individuare i caratteri del paesaggio e le emergenze culturali ed ambientali quali:
 - l'ambiente naturale nei suoi aspetti strutturali e d'uso;
- --- l'ambiente antropico attraverso le testimonianze storiche e documentarie;
- i vincoli territoriali esistenti, sovracomunali o comunali e relativi ambiti di influenza.
- c) Tavole di Piano, in scala non inferiore a 1:25.000, e comunque in scala adeguata agli effetti prescrittivi contenuti nel Piano. Per le parti contenenti prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati, le tavole devono essere in scala 1:10.000 e, per gli interventi puntuali finalizzati alla tutela, in scala 1:2.000 o catastale. Le tavole definiscono:
- la delimitazione territoriale del Piano con l'indicazione delle porzioni dei comuni interessati:
 - il quadro delle compatibilità d'uso del territorio considerato:
 - i vincoli territoriali:
 - i sistemi infrastrutturali,
- d) Norme di attuazione, contenenti i criteri, gli indirizzi e le direttive per la predisposizione e l'adeguamento dei Piani Regolatori Generali comunali o intercomunali, con la specificazione delle prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale, cogenti e vincolanti anche nei confronti dei privati, con indicazioni di dettaglio rispetto alle caratteristiche degli interventi ammessi.

Art 7

Formazione ed approvazione del Piano Paesistico

- 1. Il Piano Paesistico è formato dalla Giunta Regionale, anche su richiesta delle Province, delle Comunità Montane e dei Comuni, ed è adottato dalla Giunta Regionale.
- 2. La Giunta Regionale dà notizia dell'avvenuta adozione nel Bollettino ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chianque può prendere visione degli claborati e provvede all'invio del Piano ai comuni interessati, per la pubblicazione all'Albo Pretorio.
- 3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione chiunque può far pervenire alla Giunta Regionale le proprie motivate osservazioni.
- 4. La Giunta Regionale nei successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni pervenute, procede con motivato provvedimento alla predisposizione degli elaborati definitivi e, acquisito il parere prescritto di cui all'art. 9, sottopone gli atti al Consiglio Regionale per l'approvazione.
- 5. Le norme di cui all'art. 8 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni si applicano, per effetto della presente legge, anche ai Piani Paesistici.
- 6. Nelle aree normate dai Piani Paesistici, a partire dalla data della loro adozione, è fatto divieto di rilasciare ogni concessione od autorizzazione concernente interventi in contrasto con le prescrizioni individuate dai Piani stessi come immediatamente prevalenti.
- 7. 1 Comuni, le Comunità Montane e le Province possono. all'interno delle aree individuate ai sensi dei punto c) del comma 1 dell'art. 4, sulla base di precisi indirizzi regionali, presentare alla Giunta Regionale proposta di Piano Paesistico.
- 8. La proposta di Piano Paesistico, presentata da Comuni, Comunità Montane e Province, è realizzata secondo i contenuti dell'art. 5 e corredata da elaborati tecnici conformi a quelli individuati dall'art. 6 ed è adottata dall'Ente proponente ed inviata alla Giunta Regionale per gli adempimenti conseguenti.

Art X

Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali

- 1. L'art. 91 his della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato ed è sostituito dal seguente articolo:
- «È istituita la Commissione Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali la quale è investita della competenza e delle attribuzioni delle Commissioni Provinciali di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, modificato dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
- La Commissione svolge attività di consulenza a favore del Consiglio e della Giunta Regionali in materia di beni culturali c ambientali; fornisce indirizzi alle Sezioni Provinciali di cui al successivo ottavo comma promuovendone il coordinamento e l'armonizzazione dei criteri operativi. La Commissione inoltre formula i pareri previsti agli articoli 40, 41-bis e 49 della presente legge. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica tre anni ed ha sede nel capoluogo della Regione. I componenti sono rieleggibili.
 - La Commissione è composta da:
- a) l'Assessore regionale competente per delega nella materia, con funzioni di presidente;
 - b) il presidente del C.U.R. o suo delegato;
- c) tre esperti nella materia di competenza nominati dal Consiglio Regionale, di comprovata specifica esperienza scientifica e professionale:
 - d) il responsabile del Settore regionale competente in materia;
- e) tre funzionari regionali, designati dalla Giunta Regionale tenendo conto della specifica competenza, di cui uno nella materia urbanistica:

+

- f) il Soprintendente per i Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte o suo delegato;
 - g) il Soprintendente Archeologico del Piemonte o suo delegato.

La partecipazione dei rappresentanti delle Amministrazioni statali è subordinata al consenso e alla designazione degli stessi.

Devono essere convocati ad esprimere un parere consultivo, i sindaci dei comuni sul cui territorio si intenda apporre nuovi vincoli.

Il presidente può fare intervenire di volta in volta alle riunioni, senza diritto di voto, studiosi e tecnici, esperti in specifici problemi, nonché rappresentanti designati da associazioni ambientalistiche ed agricole e da Associazioni e sodalizi culturalismentimo ib immi

Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto; le deliberazioni sono valide quando sono adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Sono Sezioni decentrate dalla Commissione Regionale le Sezioni provinciali per la tutela dei beni culturali ed ambientali costituite in numero di almeno una per ogni ambito provinciale: esse hanno sede di norma nel capoluogo di Provincia.

La Sezione provinciale promuove il censimento dei beni ambientali e culturali nel territorio di propria competenza; propone l'istituzione di vincoli e forme diverse di tutela su specifici beni o parti del territorio; formula il parere vincolante, di cui all'art. 49 della presente legge, in merito alle concessioni relative ad aree ed immobili che nelle prescrizioni del Piano Regolatore Generale sono definiti d'interesse storico artistico ed ambientale.

Ad essa può essere dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione regionale, di cui al presente articolo, attribuita la formulazione dei pareri previsti agli articoli 40 e 41 *bis* della presente legge, limitatamente ai casi in cui non siano richieste contestuali varianti urbanistiche, sulla base degli indirizzi e dei criteri forniti ai sensi del secondo comma del presente articolo.

La Sezione provinciale dura in carica tre anni. Essa è cletta dal Consiglio Regionale ed è composta da:

cinque esperti, due dei quali, di norma, scelti in terne proposte dalle associazioni più rappresentative a livello provinciale, in materia urbanistica ed ambientale, ivi compreso un esperto con particolare competenza nel settore agricolo-forestale; la qualifica di esperto nella materia deve essere comprovata da specifica esperienza scientifica e professionale;

due rappresentanti segnalati dall'Amministrazione Provinciale.

Tra i sette membri della Sezione provinciale il Consiglio Regionale designa il presidente.

Per lo svolgimento dell'attività delle Sezioni provinciali valgono le norme di cui ai precedenti, quarto, quinto, sesto e settimo commi.

Alle spese di funzionamento della Commissione Regionale e delle Sezioni provinciali si provvede a norma della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

Le modalità di funzionamento della Commissione Regionale e delle Sezioni provinciali saranno previste da apposito regolamento».

Art. 9

Compiti del Comitato Urbanistico Regionale e della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali cd ambientali in seduta congiunta.

1. Nella legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, dopo Γart. 77, è inscrito il seguente:

«Art. 77-bis. — Compiti del Comitato Urbanistico Regionale e della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riuniti in seduta congiunta.

Il Comitato Urbanistico Regionale e la Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali sono convocati in seduta congiunta al presidente del Comitato, d'intesa con il presidente della Commissione, per esprimere un unico parere obbligatorie, non vincolante, su:

- a) il Piano Territoriale esteso al territorio dell'intera Regione:
- b) i Piani Territoriali e le loro modifiche;
- c) i Progetti Territoriali operativi;
- d) i Piani Paesistici;
- e) i Piani delle Arce dei Parchi e delle Riserve naturali.

 (2) (Ale giunioni epngiunte del Gomitato e della Commissione sono valide con la presenza di un terzo dei componenti l'assemblea con diritto di voto e i pareri espressi sono approvati quando vengono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla riunione, a norma dell'art. 9, secondo comma, della legge 3 gennaio 1978. n. 1

Le riunioni sono presiedute dal presidente del Comitato o dal presidente della Commissione.

Il Comitato e la Commissione sono altresi riuniti con le modalità e le procedure dei commi precedenti per esprimere in modo coordinato e contestuale i pareri di loro competenza sugli strumenti urbanistici esecutivi, quando questi ultimi richiedano il parere della Commissione e siano collegati ad una variante dello strumento urbanistico generale, ai sensi del quinto comma dell'art. 17».

Art. 10.

Autorizzazioni

- 1. Al fine della tutela dei beni ambientali, chiunque voglia intraprendere nei territori o sui beni immobili dichiarati di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, nonché inclusi nelle categorie di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, lavori che possano modificarne o alterarne lo stato fisico o l'aspetto, deve asienersi dall'iniziare i lavori sino a che non abbia ottenuta l'autorizzazione ai sensi della presente legge.
- 2. Fatti salvi i disposti dei successivi articoli 11, 12 e 13, quando l'esecuzione dell'opera richieda concessione o autorizzazione edilizia, il sindaco può rilasciare i provvedimenti di competenza comunale sono in presenza di autorizzazione della Giunta Regionale.
- 3. L'autorizzazione prevista dal presente articolo è richiesta anche nel caso che i lavori debbano essere realizzati a cura dei comuni o di altri enti e soggetti pubblici.
- 4. L'autorizzazione di cui al presente articolo vale per un periodo di cinque anni, trascorso il quale l'esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Art. 11.

Ambiti territoriali non sottoposti a vincolo dall'art. I della legge 8 agosto 1985, n. 431

- 1. Il vincolo disposto ex lege sulle categorie di beni indicati al comma 5 dell'art. 82, decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dalla legge n. 431 dell'8 agosto 1985 non si applica:
- a) nel perimetro del centre abitato nei comuni sprovvisti di strumento urbanistico o dotati di strumento approvato prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; nelle zone «A» e «B» nei comuni dotati di strumento urbanistico approvato dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; nelle zone assimilate alle zone «A» e «B» del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e cioè nei centri edificati, nei nuclei minori, nelle aree sia residenziali che produttive a capacità insediativa esaurita o residua e in quelle di completamento così definiti nei Piani Regolatori approvati ai sensi del titolo III della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) alle altre zone o aree di Piano Regolatore Generale, limitatamente alle parti ricomprese nei Programmi Pluriennali di Attuazione, vigenti alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, per il tempo della loro durata.

Art 12

Interventi che non richiedono autorizzazione

- 1. Non è richiesta l'autorizzazione, di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per i seguenti interventi:
- a: la manutenzione ordinaria, straordinaria, il consolidamento statico, il restauro ed il risanamento conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
- b) le seguenti operazioni silvo-colturali previste nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale, da far valere anche nei territori non sottoposti al vincolo di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, fatta eccezione per il faglio raso nei boschi di alto fusto per qualsiasi superficie e del faglio raso per sulfuffici silperiori uttarline easo dei boschi cedui:

rimboschimenti, arboricoltura da legno, operazioni di fronda e di potatura necessarie per le attività agricole;

opere antincendio, ivi incluse le piste tagliafuoco;

layori di difesa forestale e quelli connessi di regimazione dei corsi d'acqua:

interventi di sistemazione idrogeologica delle pendici, di conservazione del suolo e di drenaggio delle acque sotterrance e relativa honifica:

- c) le attività agricole e pastorali che non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
- d) la posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse ivi comprese le opere igienico sanitario che non comportino il taglio o il danneggiamento di alberature o il taglio di boschi, la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati ne la realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra:
- e) gli interventi previsti nei Piani di Assestamento forestale e nei Piani Naturalistici dei Parchi e Riserve naturali, diretti alla conservazione, alla tutela e al ripristino della flora e della fauna.

Art. 13.

Subdelega ai comuni

- 1. Nelle zone comprese negli elenchi di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e nelle categorie di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431, sono subdelegate ai comuni, purché dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi ed alle condizioni qui di seguito specificati:
- a) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ivi comprese quelle relative a impianti tecnologici esistenti e connesse strutture e volumi tecnici;
- b) opere di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazioni edilizie anche con demolizioni di strutture edilizie e loro pertinenze quando non comportino l'abbattimento totale del manufatto:
 - c) impianti tecnici al servizio di edifici esistenti;
- d) interventi ed opere costituenti lotti esecutivi di progetti generali già autorizzati dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, salvo esplicita riserva in contrario contenuta nell'autorizzazione regionale;
- e) occupazione temporanea di suolo pubblico o privato con depositi, serre, relitti e rottami, attrezzature mobili, esposizione a ciclo libero di veicoli o merci in genere, coperture pressostatiche per attrezzature sportive, baracche e tettoie temporanee destinate ad usi diversi dall'abitazione purché ciò non comporti movimenti di terra:
- f) trivellamento di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere escluse quelle minerali e termali nonché la ristrutturazione ed ammodernamento dei canali irrigui;
- g) monumenti ed edicole funerarie nei limiti delle zone cimiteriali;
- h) ogni altro tipo di intervento normato dai Piani Paesistici, dai Piani dell'Area e dai Piani di Intervento di Parchi e Riserve Naturali istituiti ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successive

- modifiche ed integrazioni, dai Piani dell'Area di Parchi nazionali, dei Piani Naturalistici e dai Piani di Assestamento Forestale. Tali ineterventi dovranno comunque essere conformi alle norme, alle prescrizioni ed agli indirizzi contenuti nei Piani medesimi.
- 2. Ai Comuni dotati di Piano Regolatore Generale adettato o approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni sono subdelegate le funzioni riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per gli interventi qui di seguito specificati:
- a^{\pm} posa in opera di cartelli, insegne e di altri mezzi di pubblicità nei limiti di cui all'art. 14, primo comma, legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- b le opere complementari quali cancellate, muri di recinzione, muri di contenimentali dalla verdu; operivata oriognore, di garredo, e, di illuminazione urbane;
- c_{I} tinteggiature e ritinteggiature delle fronti degli immobili esistenti o di parti di essi.
- 3. I Comuni, nei quali insistono aree urbane comprese negli elenchi di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, si dotano, entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, del Piano dell'arredo urbano e del colore. La Regione agevola e promuove la formazione dei Piani dell'arredo urbano e del colore

Art. 14

Adempimenti comunali

- Il Comuni nei cui territori esistono località incluse, con atti amministrativi statali o regionali, negli elenchi previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, provvedono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad integrare la Commissione Igienico Editzia con un esperto eletto dal Consiglio comunale che abbia specifica e consprovata competenza nella tutela dei valori ambientali: la deliberazione consiliare diviene esecutiva a norma dell'art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.
- 2. L'autorizzazione per gli interventi previsti all'art. 13 deve essere rilasciata o negata dal sindaco entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda con l'osservanza delle norme contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497, sentito il parere della Commissione Igiento Edilizia. I Comuni danno immediata consanicazione al Ministero per i beni culturali ed ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione; gli stessi atti devono, nei medesimi termini, essere inviati alla Regione Piemonte.
- 3. In conformità ai disposti del quinto comma dell'art. I della legge 8 agosto 1985, n. 431, decorso inutilmente il termine del comma 2, gli interessati, entro trenta giorni possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali ed ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni culturali ed ambientali può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato. l'autorizzazione comunale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione.

Art. 15.

Poteri cantelari

- I. La Regione esercita il controllo sull'attuazione da parte dei Comuni della subdelega di cui alla presente legge, anche attraverso verifiche periodiche. A tal fine i Comuni sono tenuti ad inviare entro il mese di marzo di ogni anno alla Giunta Regionale una relazione che renda conto dell'attuazione delle funzioni subdelegate comprendente l'elenco dettagliato e descrittivo degli interventi autorizzati.
- 2. Fatta salva la possibilità di annullamento da parte del Ministro per i beni culturali ed ambientali di cui all'art. 14, la Giunta Regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della decumentazione, ove riscontri che le autorizzazioni comunali siano suscettibili di determinare gravi ed irreversibili alterazioni e deturpazioni ambientali, può assumere, sulla base delle vigenti leggi, propri provvedimenti a salvaguardia dei beni ambientali tutelati dalla presente legge e ne informa la competente Commissione consiliare.
- 3. Nel caso di inadempienza comunale nella materia la Giunta Regionale può adottare, con le procedure previste dall'art. 67 dello Statuto, la revoca della subdelega.

4. Qualora la Giunta Regionale venga a conoscenza che un bene di interesse ambientale o paesistico, non compreso negli elenchi o non sottoposto a vincolo, riceva o possa ricevere pregiudizio, adotta i provvedimenti previsti dall'art. 9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni e sottopone all'esame della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali l'opportunità di includere il bene negli elenchi di cui al precitato art. 9.

Art. 16.

Vigilanza e sanzioni

- ... h. Illalmaaco escrettu 15 vigitant a sui territori e sui benr sorgetti alla presente legge ai sensi dell'art. 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
- 2. Le funzioni relative all'applicazione delle sanzioni e delle ordinanze di demolizione previste dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, riguardanti le opere di cui alla presente legge sono subdelegate ai Comuni; i relativi proventi, riscossi a norma del regio decreto 14 aprile 1919, n. 639, sono versati in un apposito conto corrente presso la Tesoreria del Comune e sono destinati al risanamento delle zone e beni sottoposti al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed alla legge 8 agosto 1985, n. 431.
- 3. Il sindaco accertata la realizzazione di opere non autorizzate, o in difformità dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente legge, applica, entro trenta giorni dall'accertamento, le sanzioni previste dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
- 4. L'applicazione dell'indennità pecuniaria prevista dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in riferimento agli interventi di cui all'art. 13 comporta:
- a) per le opere di cui alle lettere a), c), e), f) e g) del comma l dell'art. 13 e di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 13 il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore a L. 500.000:
- b) per le opere di cui alle lettere h) e d) del comma $\hat{1}$ dell'art, 13 e di cui alle lettere h) e c) del comma 2 dell'art. 13 il pagamento di una sanzione pari al 100% delle opere eseguite e comunque non inferiore a L. 1.000.000:
- c) per le opere ricadenti nelle aree di cui alla lettere h) del comma 1 dell'art. 13, il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore a L. 2.000.000.
- 5. L'applicazione dell'indennità pecuniaria prevista dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in riferimento agli interventi non subdelegati ai Comuni, ai sensi dell'art. 13, comporta il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore a L. 10.000.000.
- 6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 sono cumulabili a quelle previste da eventuali altre leggi fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 7. Oltre alle sanzioni previste dal presente articolo è fatto obbligo di ripristinare i luoghi nel rispetto delle indicazioni che sono formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale: a tal fine il sindaco è tenuto ad inviare al Presidente della Giunta Regionale copia del verbale riportante l'oggetto di violazione.
- 8. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia urbanistica ed edilizia, in caso di inosservanza degli obblighi e degli ordini di cui alla presente legge, la Giunta Regionale, previa diffida ai soggetti responsabili e precisamente al proprietario, al titolare della concessione o autorizzazione, all'assuntore o al direttore dei lavori, ha facoltà di provvedere d'ufficio al ripristino, anche tramite il Comune interessato, a spese degli inadempienti, ovvero mediante affidamento dei lavori ad imprese private o ad aziende pubbliche. Le spese sono a carico solidale dei soggetti responsabili su menzionati cui sia stata notificata la diffida, ed alla loro riscossione il Presidente della Giunta provvede a norma del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
- 9. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 4 e 5 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in ogni caso il Presidente della Giunta Regionale può sospendere cautelativamente opere ed interventi intrapresi senza autorizzazione, od in modo dissorme dall'autorizzazione, nelle zone

assoggettate a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 8 agosto 1985, n. 431 e la Giunta Regionale ha facoltà di ordinare, entro i successivi sessanta giorni, la demolizione, la restituzione in pristino ovvero l'esecuzione delle opere divenute indispensabili, a causa dei lavori abusivi eseguiti, per tutelare le caratteristiche ambientali della leggalità.

Art. 17.

Norma di coordinamento

1. Al primo comma dell'art. 77 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni sono isoppressa le paroles mani Pianis. Il garifocialis suks Pragettis Territoriali Operativi».

Art. 18

Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari per la predisposizione dei Piani di cui alla presente legge, previsti, per l'anno finanziario 1989 in 1.000 milioni ed in 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvederà in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

Art. 19.

Norme transitorie

- 1. Le domande di autorizzazione, relative agli interventi di cui all'art. 13, pervenute alla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 82 dei decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 sono, con deliberazione di Giunta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ripartite ed assegnate ai Comuni competenti.
- 2. Trascorso il termine di cui al precedente comma gli aventi titolo, ai sensi della presente legge, possono rivolgersi direttamente ai Comuni di competenza.

Art. 20.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge viene dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, addi 3 aprile 1989

BELTRAMI

89R0486

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA RE-GIONALE 29 marzo 1989, n. 3120.

Regolamento di applicazione della legge regionale 23 marzo 1984, n. 19, per l'attuazione della legge 29 ottobre 1987, n. 445, concernente il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 14 del 5 aprile 1989)

(Omissis).

Απ. 1.

Presentazione delle domande

1. Il presente Regolamento disciplina le domande di controllo di cui alla legge regionale 23 marzo 1984, n. 19, a seguito del rifinanziamento della legge 308/1982, attuato con legge 445 1987, relative ad interventi intrapresi dopo il 27 dicembre 1984, data di scadenza fissata dal precedente Regolamento di applicazione della legge regionale 23 marzo 1984, n. 19, citata, per la presentazione delle domande di contributo.

- 2. Le domande di contributo di cui al comma precedente devono essere presentate entro i termini stabiliti dalla Giunta Regionale con appositi atti deliberativi.
- 3. Le domande, redatte su appositi modelli diversificati per settori, devono essere inviate in triplice copia (di cui un'affrancata con marca da bollo amministrativa ai sensi di legge), esclusivamente in plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla Regione Piemonte, Assessorato Regionale all'Energia, Servizio Energia Area Risparmio Energetico, via P. Amedeo 17, Torino.
- એ 4: A Ogmi policie de vo contenere una sola domanda in triplice copia; per il rispetto dei rermini di seadébau darir fedu llu tlatu del timbro di spedizione.
 - 5. Le domande devono essere corredate da:
- a) relazione tecnico-economica dell'intervento e relativo progetto sottoscritti da un tecnico iscritto ad un Albo di un Ordine o Coliegio professionale competente per tipologia del progetto, che documentino dettagliatamente la corrispondenza dell'intervento alle finalità ed ai requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 marzo 1984, n. 19, che contengano le informazioni necessarie per consentire il controllo sulla conformità delle opere eseguite rispetto a quelle dichiarate, che giustifichino i parametri riportati sulla relativa scheda tecnica ed indichino i tempi di durata e la manutenzione prevista per l'intervento:
- b) scheda tecnica, corredata dagli allegati eventualmente richiesti alla scheda stessa; ogni intervento dovra di norma essere illustrato da una o più schede mirate. È ammesso l'uso delle schede tecniche aperte solo per gli interventi non previsti dalle schede mirate; in questo caso dovrà essere illustrata dettagliatamente la necessità dell'impiego della scheda aperta rispetto a quella mirata ed a quale intervento previsto da una scheda mirata risulti assimilabile l'iniziativa proposta. Le schede tecniche «aperte» e «mirate» fanno parte della modulistica di cui all'art. 8, comma 3, del presente Regolamento;
- c) visura della C.C.I.A.A. con indicazione del codice di attività (per le imprese o società);
- $d\tau$ certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane (solo per le imprese artigiane):
- e) copia in carta semplice della deliberazione dell'assemblea del consorzio o del condominio attestante la decisione dell'intervento da parte della maggioranza delle quote di proprietà (per consorzi e condomini);
- f) dichiarazione di assenso del proprietario dell'immobile e dichiarazione di impegno del proprietario medesimo a non rimuovere le opere installate ammesse a contributo per la durata del contratto; copia del contratto da cui risulta la disponibilità dell'immobile da parte del richiedente il contributo (per interventi su immobili in disponibilità a titolo diverso da quello di proprietà);
- g) documentazione di spesa dell'intervento proposto con riferimenti alle opere previste nella relazione tecnica (elenco delle fatture se l'intervento è già stato realizzato; preventivo dettaghato di spesa, se l'intervento deve essere realizzato).
- 6. Tutti i documenti di cui al precedente comma devono essere prodotti in triplice copia.
- 7. Il soggetto che intende presentare domanda di contributo per più interventi di risparmio energetico finanziabili ai sensi di un medesimo articolo della legge regionale 23 marzo 1984, n. 19 e localizzati in uno stesso edificio o complesso di edifici attigui può presentare un'unica domanda corredata dalla relativa documentazione e dalle schede tecniche concernenti i singoli interventi.
- 8. Le domande di contributo che prevedono una spesa di investimento globale non superiore a trenta miglioni di lire possono, se redatte su scheda tecnica mirata, non essere corredate da progetto e relazione tecnica.

- 9. Le spese relative alla progettazione, alla direzione dei lavori ed ai collaudi sono ammissibili a contributo se inglobate negli importi indicati nelle schede tecniche.
- La spesa dichiarata nella domanda di contributo, deve essere depurata dell'importo della trattenuta I.V.A., non ammissibile a finanziamento.

Art. 2.

Procedure per l'approvazione delle domande

- d. L'Assessorato Regionala all'Engagni effettua, in confirmità, ai criteri delimiti nei presente Regolamento, l'istruttoria amministrativa e retemico-economica delle domande formalmente corrette, redigendo la graduatoria delle domande stesse in base alla quantità di energia risparmiata per unità di capitale investito, quale risulta dai dati contenuti nelle schede tecniche, verificando la possibilità di avvalersi, in forma convenzionata, dal Centro E.N.E.A. di Saluggia.
- 2. Le domande di contributo non inviate entro i termini di scadenza stabiliti dalla Giunta Regionale o non conformi alle disposizioni della legge regionale 23 marzo 1984, n. 19 e del presente Regolamento non vengono inserite in graduatoria. Le domande il cui stampato o le relative schede tecniche risultino incomplete o riportino dati illeggibili o non coerenti con i dati richiesti dalla modulistica potranno essere inserite nella graduatoria, purché regolarizzate entro quindici giorni dalla data ultima di presentazione delle domande stesse.
- 3. Il Comitato Tecnico di cui all'art. 5 della legge regionale 23 marzo 1984, n. 19, esprime, ai sensi dell'art. 6 della stessa legge, il proprio parcre sulla graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento e sulla congruità dei dati dichiarati in domanda. In caso di parcre negativo, esso deve essere adeguatamente motivato.
- 4. La Giunta Regionale, secondo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 23 marzo 1984, n. 19, sentita la competente Commissione Consiliare, approva con propria deliberazione l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento e la relativa concessione di contributo.
- 5. L'erogazione del contributo è effettuata a lavori ultimati, su presentazione della documentazione prevista dal successivo art. 5 e dopo eventuale verifica di conformità dell'opera al progetto presentato, secondo le disposizioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
- 6. Qualora la spesa documentata sia inferiore a quella ammessa a contributo, il contributo stesso sarà computato sulla spesa documentata conservando la percentuale di contributo assegnata.

Art. 3.

Domande di contributo di cui all'art. 2 della legge regionale 23 marzo 1984, n. 19 (edilizia)

1. I tipi di interventi ammessi sono quelli indicati al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 23 marzo 1984, n. 19 e di cui alle schede tecniche da allegare alla domanda di contributo previste dal «Metodo di analisi tecnico economica delle domande di contributo» elaborato dall'E.N. E.A., di seguito definito «Metodo F.N. E.A.».

Per gli interventi non riconducibili alle schede mirate può essere utilizzata la scheda tecnica aperta, di cui al comma 5, lettera b), del precedente art. 1.

Per quanto riguarda la coibentazione, gli interventi devono essere riferibili all'intero edificio e non possono essere concessi per costruzioni soggette alle disposizioni del primo e secondo comma dell'art. 14 della legge 30 aprile 1976, n. 373 (edifici autorizzati per la costruzione e la ristrutturazione dopo l'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione della legge medesima).

2. Nel caso di interventi relativi ad edifici o complessi edilizi, residenziali, produttivi, o del terziario, di proprietà pubblica o privata, a edifici scolastici, e a strutture sanitarie pubbliche, il limite di 15 milioni si intende come contributo massimo rispettivamente per ogni alloggio.

sezione scolastica, o per ogni sezione di degenza, di specialità o unità ambulatoriale autonoma; nel caso in cui ciò non fosse possibile, i predetti edifici saranno convenzionalmente suddivisi in moduli dell'estensione di mq 750 arrotondati per eccesso.

Art 4

Domande di contributo per gli interventi di cui all'art. 3 della legge regionale 23 marzo 1984, n. 19 (agricoltura e industria)

- 1. I tipi di interventi ammessi sono quelli indicati dall'art. 3 della legge regionale 23 marzo 1984, n. 19 e di cui alle schede tecniche da allegare, alle, domande, di contributo antoviste dall. Metoda, E.N.E.A.
- 2 Per gli interventi non riconducibili alle schede mirate può essere utilizzata la scheda tecnica aperta, come previsto al comma 5, lettera b), di cui al precedente art. 1.
- 3. Non sono ammessi a finanziamento gli interventi di produzione di energia idroelettrica ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308.
- 4. In attuazione della legge 29 ottobre 1987, n. 445, i contributi di cui al presente articolo vengono concessi esclusivamente in conto capitale.
- 5. Per contributi di importo superiore a L. 50.000.000, possono essere concesse anticipazioni in corso d'opera, garantite da polizze fidejussorie bancarie ed assicurative, emesse da Istituti ed accettate dalla Regione, nella misura massima dell'80% del contributo.

Art. 5.

Verifica della corretta realizzazione delle opere

- 1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui alla legge regionale 23 marzo 1984, n. 19, devono dare comunicazione dell'avvenuta realizzazione delle opere mediante la trasmissione all'Assessorato Regionale all'Energia della seguente documentazione:
- a) certificazione relativa alla spesa sostenuta (copia delle fatture quietanzate e/o altra documentazione di spesa valida ai fini contabili);
- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante gli oneri di spesa sostenuti, il loro riferimento all'intervento di risparmio energetico, l'elenco delle opere realizzate con l'indicazione della documentazione, di cui alla precedente lettera a), che a tali opere si riferisce, l'importo complessivo al netto di I.V.A.:
- c) per contributi d'importo superiore a L. 15.000.000, certificato di regolare esecuzione dell'opera conforme alla domanda presentata, firmata da un tecnico iscritto ad un Albo di un Ordine o Collegio professionale competente per la tipologia del progetto controfirmato dal beneficiario del contributo;
- d) per contributi d'importo inferiore od uguale a L. 15.000.000, dichiarazione del richiedente attestante la conformità dell'opera realizzata alla domanda presentata;
- c) dichiarazione del richiedente di non aver ottenuto per il medesimo intervento, contributi in conto capitale e/o in conto interesse previsti da altre leggi a carico del bilancio dello Stato;
- f) dichiarazione che, nei riguardi delle opere ammesse a contributo, sono stati espletati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
- 2. Se il contributo concesso è d'importo superiore a L. 200.000.000, è effettuato il collaudo dell'intervento, ad opera di tecnici nominati dalla Giunta Regionale; gli oneri relativi sono a carico del beneficiario del contributo.
- 3. Se il contributo concesso e d'importo inferiore od uguale a L. 200.000.000 è effettuata la verifica a campione, a cura del Servizio Regionale all'Energia, mediante apposito sopralluogo.
- 4. Non possono essere concessi contributi per interventi acquisiti mediante leasing se non dopo il pieno riscatto del bene.

Art. 6

Revoca o rimincia del contributo

- 1. Il contributo è revocato con deliberazione della Giunta Regionale in caso di:
- a) inosservanza delle norme previste dalle leggi vigenti nonché delle disposizioni stabilite dal presente Regolamento:
- b) mancato inizio dei lavori entro sei mesi dalla data della comunicazione da parte della Regione, della concessione del contributo;
- c) mancato completamento dei lavori entro ventiquattro mesi dalla data della comunicazione di cui sopra o mancato inizio dell'attività alla data prevista dall'entrata in funzione:
- d) mancato conseguimento del risparmio energetico dichiarato a causa dell'asportazione, della disattivazione o della mancata c inadeguata manutenzione degli impianti nel loro periodo di durata tecnica stabilita in:
 - 1) 20 anni per interventi edilizi;
 - 2) 12 anni per le macchine statiche;
 - 3) 7 anni per le macchine in movimento e collettori solari
- La Regione si riserva la facoltà di verificare l'esistenza deglimpianti e la loro efficienza relativamente ai periodi precedentemente definiti.
- 2. È ammessa la proroga dei termini di cui al precedente comma I lettera *b*) e *c*), con provvedimento della Giunta Regionale solo per fatt sopravvenuti, estranei alla volontà del richiedente.
- 3. Qualora il beneficiario ammesso a contributo intenda rinunciarvi, deve darne immediata comunicazione all'Assessorato Regionala competente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
- Sono fatte salve le eventuali azioni e sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 7.

Funzionamento del Comitato Tecnico

- 1. Il Comitato Tecnico di cui all'art. 5 della legge regionale 2: marzo 1984, n. 19, è convocato dal suo presidente, oppure su richiesta d almeno 5 membri.
- In caso di assenza del presidente, il Comitato è presieduto da ur membro delegato dal presidente;
- 3. Le riunioni del Comitato Tecnico sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti ed i pareri espressi sono validi quando vengono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla riunione, a norma dell'art. 9 secondo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 8

Norme finali

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni della legge regionale 23 marzo 1984, n. 19
- 2. La Regione si riserva il diritto di richiedere, ai soggetti ammessi a contributo, ulteriore documentazione probatoria.
- 3. La modulistica da utilizzare per la redazione delle domande d contributo e per la compilazione delle schede tecniche verrà definita dall'Assessorato Regionale all'Energia e sarà distribuita presso la sede regionale di via Principe Amedeo, 17, Torino e presso le sedi regional decentrate (ex Geni Civili). Le C.C.I.A.A. e le Associazioni di categoria potranno collaborare, d'intesa con la Regione, per garantire una capillare distribuzione della modulistica medesima sul territorio regionale.
- 4. Gli interventi incentivati dall'ENEL e dalle Aziende Energetich Municipali, nell'ambito di campagne promozionali di risparmic energetico, non sono esclusi dai contributi della legge regionale n. 19; 1984 purché rispondano ai requisiti previsti dalla legge stessa e dal presente Regolamento attuativo.

(Omissis).

89R0487

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA RE-GIONALE 29 marzo 1989, n. 3121,

Regolamento di attuazione della legge regionale 14 luglio 1988, n. 35. Allegato A.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 14 del 5 aprile 1989)

Omens).

and data prevista dall'entrata in Frazione: Art. I.

L'allevatore che intende aderire all'iniziativa «Certificazione di garanzia di produzione delle carni bovine» (Legge regionale 14 luglio 1988, n. 35) deve presentare domanda in carta semplice (mod. 1A allégato) all'Assessorato Regionale alla Sanità - Servizio Veterinario, per il tramite di uno dei seguenti organismi:

Associazioni dei produttori riconosciute per la carne bovina: Organizzazioni professionali:

Comment of an instrument of the

Consorzi di valorizzazione;

Servizi decentrati dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura;

Servizi Veterinari delle UU.SS.SS.LL.

Ad ogni azienda iscritta nell'apposito elenco regionale viene rilasciato un attestato (mod. 2) con un numero di codice progressivo che deve essere riportato sul certificato di garanzia che accompagna l'animale al macello.

Ai fini dell'identificazione, qualora l'animale non rechi contrassegni auricolari apposti ufficialmente dai Servizi Veterinari delle UU.SS.SS.LL. per le operazioni di risanamento o dall'Associazione Allevatori ovvero marchi di produzione, anche aziendali regolarmente depositati, deve essere tatuato con un numero progressivo preceduto dal codice assegnato all'azienda e dalla sigla dell'U.S.L.

Art. 2.

Il certificato di garanzia di produzione delle carni bovine viene rilasciato dal singolo produttore, dalle Associazioni dei produttori, dai Consorzi di valorizzazione, secondo i modelli allegati (3A e 3B) ed ha validità massima di giorni 5.

Art. 3.

La stampa dei certificati, numerati progressivamente, è a cura della Regione Piemonte.

Gli allevatori aderenti all'iniziativa possono riurare la modulistica presso: Settori decentrati dell'Agricoltura. Organizzazioni professionali, Associazioni dei produttori. Consorzi di valorizzazioni delle carni, Servizio Vetermario delle UU.SS.SS LL.

Art. 4.

I titolari o conduttori degli allevamenti che aderiscono all'iniziativa devono tenere a disposizione delle Autorità sanitarie e di vigilanza le ricette ed i documenti fiscali di acquisto: di integratori medicati per mangimi, di mangimi medicati e di farmaci per uso veterinario impiegati nell'azienda.

In ogni caso il certificato di garanzia non può essere rilasciato:

per gli animali che, negli ultimi 30 giorni, siano stati trattati, a scopo terapeutico, con prodotti a base di cortico-steroidi o sostanze ad azione ormonale o antiormonale;

per gli animali risultati positivi ai controlli sanitari nei confronti della tubercolosi.

Art. 5.

Dopo esito favorevole dell'ispezione sanitaria al macello, le carcasse degli animali vengono normalmente bollate ed il Veterinario Ispettore completa i relativi certificati di garanzia di produzione.

Qualora il Veterinario Ispettore, durante la visita pre-macellazione, accerti la non corrispondenza dei dati segnaletici riportati sul certificato, provvede al ritiro dello stesso ed alla segnalazione dell'irregolarità al Servizio Veterinario Regionale.

Il Veterinario Ispettore, quando accerta la presenza di segni clinici od anatomo-patologici che possono far sospettare trattamenti con sostanze illecite o anabolizzanti, provvede al ritiro del certificato disponendo gli opportuni accertamenti e segnalando il caso al Servizio Veterinario Regionale per I adozione dei provvedimenti necessari.

La certificazione del Veterinario Ispettore è gratuita.

Art. 6.

/ Il Ce hacerene ettibinitendelfio/aderre all'iniziativa devono presentare al Servizio Veterinario dell'U.S.S.L. competente per territorio una domanda redatta secondo il modello allegato (1B).

In caso di favorevole accoglimento l'esercizio commerciale viene inserito in uno speciale elenco regionale periodicamente aggiornato, al quale viene data adeguata diffusione.

I locali di vendita delle carni bovine garantite possono esporre una speciale locandina di identificazione rilasciata dalla Regione Piemonte.

Art. 7.

I controlli mirati negli allevamenti, nei macelli e negli spacci di vendita, sono eseguiti prioritariamente dal personale sanitario e di vigilanza dell'U.S.S.L., dal Servizio Veterinario Regionale e dal personale di altri Enti pubblici appositamente incaricati nonché dal personale delle Associazioni dei produttori e dei Consorzi di valorizzazione, secondo programmi e direttive tecniche predisposte dai competenti uffici della Regione. Controlli straordinari possono essere eseguiti su motivata richiesta delle Associazioni ed Organizzazioni dei consumatori riconosciute.

Il materiale biologico da analizzare, prelevato nel rispetto delle norme vigenti, deve essere inviato ai laboratori dell'Istituto Zooprofilattico, ai Laboratori di Sanità Pubblica e ad altre strutture pubbliche autorizzate.

Le indagini sono particolarmente rivolte alla ricerca di residui di sostanze farmacologicamente attive.

Art. 8.

Non possono rilasciare certificati di garanzia di produzione coloro che sono stati sanzionati per reati legati all'impiego di sostanze vietate come promotori ponderali e di crescita o coloro che hanno in corso istruttorie giudiziarie per la stessa ipotesi di reato.

Il divieto permane per un periodo di tempo variabile da 6 mesi, con decorrenza dalla data di notifica del verbale di illecito, in caso di sanzione amministrativa, a 2 anni dopo la scadenza della pena, in caso di condanna.

I nomi di coloro che saranno esclusi dall'inziativa perché proprietari o detentori di capi bovini che ai controlli sono risultati positivi per sostanze chimicamente attive illecitamente impiegate od in quanto titolari o conduttori di macellerie che non hanno ripettato l'impegno della vendita esclusiva saranno resi pubblici attraverso gli organi di stampa regionali e altre forme di informazioni, anche attraverso l'affissione di manifesti.

Art. 9.

Per la vendita al dettaglio delle carni munite di certificato possono stipularsi accordi interprofessionali, con validità annuale o pluriennali, tra le Associazioni dei produttori del settore carne ufficialmente riconosciue e le Associazioni dei commercianti, queste ultime in nome e per conto degli esercizi di vendita delle carni che, aderendo all'iniziativa, si impegnano a vendere esclusivamente carni garantite.

Art. 10.

Gli allevatori e le macellerie aderenti all'iniziativa che non si attengono a quanto previsto dal presente Regolamento, oltre agli eventuali provvedimenti previsti da altre disposizioni di legge e fatto salve quanto previsto dall'art. 8, vengono esclusi per un anno dalla possibilità di utilizzare la certificazione di garanzia di produzione prevista dalla legge regionale 14 luglio 1988, n. 35 e perdono altresi eventuali provvidenze derivanti da leggi regionali.

Art. 11.

L'Amministrazione regionale può promuovere direttamente, o per il tramite delle Associazioni dei produttori, delle Associazioni dei consumatori o dei Consorzi di valorizzazione, nonché per il tramite delle Associazioni dei commercianti al dettaglio o altri Enti ed organismi riconosciuti idonei, campagne promozionali per la diffusione delle carni bovine certificate.

Art. 12.

Per il coordinamento generale dell'iniziativa viene istituito un Comitato Tecnico Regionale composto da:

responsabile del Settore Produzione Agricola dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura;

responsabile del Settore Valorizzazione e Tutela dei Produttori Agricoli dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura;

un rappresentante tecnico per ciascuna delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale:

un rappresentante dell'A.R.A.P.;

un rappresentante scelto dalle Associazioni dei produttori di carne bovina riconosciute dalla Regione;

un rappresentante scelto dalle Associazioni macellai;

un rappresentante della Consulta dei consumatori.

Il Coordinatore del Comitato verrà scelto, tra-simmembri del Comitato stesso, di comitato intesa, dagli Assessorati Regionali alla Sanità e all'Agricoltura.

(Omissis).

89R0488

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCHA, redattore Alfonso Andriani, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI Libreria MARZOLI Via B. Spaventa, 18 PESCARA Libreria COSTANTINI Corso V. Emanuele, 146 di Lidra Cornacchia Via Galilei, angolo via Gramsci TERAMO
Libreria IPOTESI

YYA Operdani 9 1919/2011

BASILICATA

MATERA Cartolibreria Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA Via delle Beccherie, 69 POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO Libreria G. MAURO Corso Mazzini, 89 COSENZA Libreria DCMUS Via Monte Santo CROTONE (Catanzaro)
Ag Distrig Giornali LORENZANO G
Via Vittorio Veneto, 11 REGGIO CALABRIA Libreria S LABATE Via Giudecca SOVERATO (Catanzaro) Rivendita generi Monopolio LEOPCLDO MICJ Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti. 4

AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori. 71

CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONL INELLA
Corso Umberto I, 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA

NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCU JLO
Traversa Nobile ang via S. Matteo 51

Traversa Nobile and via S. Matteo S1
PAGANI (Salerno)
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
SALERNO
Libreria L'AURÍA
Palazzo di Giustizia

FMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara) C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l. Via Matteotti, 36/B

FERRARA Libreria TACOEI Corso Giovecca, 1 FORLI
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria M CERNA
Corso A. L'iaz, 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210 FORL

VIA ETITILE CONTROLL VIA AL LIDERIA FIACCADORI VIA AL DUOMO PIACENZA TIP DEL MAINO VIA IV Novembre, 160

RAVENNA Libreria MOLERNISSIMA Via C. Ricci, 50

REGGIO EMILIA Libreria M DERNA Via Guido da Castello, 11/8 RIMINI (Forli) Libreria CAIMI DUE Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA Libreria ANTONINI Via Mazzini, 16 PORDENONE Libreria MINERVA Piazza XX Sellembre TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s a s.
Piazza della Borsa, 15 UDINE

Carlplibrena "UNIVERSITAS" Via Pracciluso, 13 Libreria BENEDETTI Via Mercatovecchio, 13 Libreria TARANTOLA Via V Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina) Ed BATTAGLIA GIORGIA Via Mascagni LATINA LATINA Libreria LA FURENSE Via dello Statuto, 28/30 LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C
Piazza del Consorzio, 7 RIETI Libreria CENTRALE Piazza V Emanuele, 8 ROMA AGENZIA 3A Via Aureliana, 59 Libreria DEI CONGRESSI Viale Civillà del Lavoro, 124 Soc MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma Piazzale Clodio Piazzale Clodio
Dita BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartohbreria ONORATI AUGUSTO
Via Ralfaele Garolalo, 33 Via Raffaele Gerofalo, 33 SORA (Frosinone) Libreria Di MICCJ J UMBERTO Via E Zincone, 28 TIVOLI (Rome) Carfolibreria MANNELLI di Rosarita Sabatini Viale Mannelli, 10 TUSCANIA (Viterbo) Cartolibreria MANCINI DUILIO Viale Trieste s.n.c. VITERBO VITERBO Libreria BENEDETTI Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

IMPERIA Libreria ORLICH Via Amendola, 25

♦ LA SPEZIA Libreria CENTRALE Via Colli, 5

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
BERGAMO
Libreria LORENZELL!
Viale Papa Jiovanni XXIII, 74

BRESCIA Libreria QUERINIANA Via Trieste, 13

COMO Libreria NANI Via Cairoli, 14

MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

PAVIA Libreria TICINUM Corso Mazzini, 2/C SONDRIO Libreria ALESSO Via dei Caimi. 14

MARCHE ANCONA Libreria FOGOLA Piazza Cavour, 4/5 C ASCOLI PICENO Libreria MASSIMI Corso V. Emanuele, 23 Libreria PROPERI Corso Mazzini, 188

MACERATA
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI Corso della Repubblica, 11

MOLISE

HE! CAMPOBASSO Libreria DI E.M. Via Monsignor Bologna, 67

ISERNIA Libreria PATRIARCA Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA Libreria BERTOLOTTI Corso Roma, 122 Libreria BOFFI Via dei Martin, 31 ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

BIELLA (Vercelli) Libreria GIOVANNACCI Via Italia, 6

CUNEO Casa Editrice ICAP Piazza D. Galimberti, 10

TORINO Casa Editrice (CAP Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A & C.
Corso V. Emanuele, 65

BARI
Libreria ATHENA
Via M di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/8
Libreria LATERZA e LAVIOSA
VIa Crisauzio, 16

BRINDISI Libreria PIAZZO Piazza Vittoria, 4

FOGGIA Libreria PATIERNO Portici Via Dante, 21

LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

TARANTO Libreria FUMAROLA Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari) Libreria LOBRANO Via Sassari, 65

CAGLIARI Libreria DESSI Corso V. Emanuele, 30/32

NUORO Libreria Centro didattico NOVECENTO Via Manzoni, 35 ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero. 70

SASSARI MESSA GERIE SARDE Piazza Castello, 10

SICILIA

AGRIGENTO AGRIGENTO Libreria L'AZIENDA Via Callicratide, 14/16 CALTANISSETTA Libreria SCIASCIA Corso Umberto I, 36

CATANIA ENRICO ARLIA Rappresentanze editoriali Via V. Emanuele, 62 Libreria GARGIULO Via F. Riso, 56/58 Libreria LA PAGLIA Via Etnea, 393/395

Via Etnea, 395,333
ENNA
Libreria BUSCEMI G. B
Prazza V. Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Borna, 60

V.a. Homa, 50
MESSINA
Littletia PIROLA
Corso Cayopp...
PALERMO
Litteria FLACCOVIO DARIO
VIA Ausonia, 7074
Libreria FLACCOVIO LICAF
PIAZZA DON BOSCO, 3 Libreria FLACCOVIO S.F. Piazza V. E. Orlando 15/16

SIRACUSA Libreria CASA DEL LIBRO Via Maestranza, 22

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
GROSSETO
Libreria SiGNORELLI
Corso Carducci, 9 LIVORNO Editore BELFORTE Via Grande, 91 Via Grande, 91 LUCCA Libreria BARONI Via S. Paolino, 45/47 Libreria Prof le SESTANTE Via Montanara, 9

PISA Libreria VALLERINI Via dei Mille, 13 PISTOIA Libreria TURELLI Via Macallè, 37

SIENA Libreria TICCI Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO Libreria EUROPA Corso Italia, 6 TRENTO Libreria DISERTORI Via Diaz, 11

UMBRIA

 FOLIGNO (Perugia) Nuova Libreria LUNA Via Gramsci, 41/43 PERUGIA Libreria SIMONELLI Corso Vannucci, 82 TERNI Libiteria ALTERI CCA Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

AOSTA Libreria MINERVA Via dei Tillier, 34

VENETO PADOVA Libreria DRAGHI - RANDI Via Cayour, 17

ROVIGO Libreria PAVANELLO Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO Libreria CANOVA Via Calmaggiore, 31

VENEZIA Libreria GOLDONI Calle Goldoni 4511

VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini. 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

- La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
 - presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
 - presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r I , Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria II Tritone, via del Tritone, 61/A - TOR!NO, SO.CE.DI. S.r.I., via Roma, 80;

- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10): Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AISTRUD A AISTRUDIA ABBONAMENTS I TOURS IN ABBONAMENTS I

UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DEGRETI

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.		
- annuale	L. L.	265.000 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: - annuale semestrale	L. L.	40.000 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: - annuale	L.	150.000
- semestrale	Ĺ.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed al regolamenti regionali annuale	L.	40.000
- amuare - semestrale	L.	25.000
- Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale . - semestrale	L. L.	150.000 85.000
- semestrale	L.	500.000
- semestrale	Ē.	270.000
Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ulficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.		
Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale.	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione.	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L.	1.000
Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»		
Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fasciccio ogni 16 pagine o frazione .	L.	1.000
Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»		
Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000
Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)		
	Prezzi di vi talia	rendita Estero
Invio settimanale N 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna.	6.000 1.000	6.000 1.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

200.000 Abbonamento annuale 120,000 Abbonamento semestrale Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

Spese per imballaggio e spedizione raccomandata

N.B. - Le microfiches sono disponibili dal 1º gennaio 1983

- abbonamenti

- (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni.
- (06) 85082150/85082276

inserzioni

(06) 85082145/85082189

N. B. -- Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1º gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1º gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1º luglio al 31 dicembre 1989.

6.000

1 4 000